

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2013, n. 20-5592

Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per l'espletamento del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Educazione Professionale. Anni Accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

Il D.L.vo 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:

a) la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;

b) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi.

La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".

Con Decreto interministeriale del 29 marzo 2001, il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge.

Con Decreto interministeriale 19 febbraio 2009, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ("Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie") ha regolamentato le classi di laurea delle professioni ai sensi del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con Decreto Ministeriale 08.01.2009, il M.I.U.R. ha inoltre determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie.

La formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:

a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;

b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall'Amministrazione Regionale.

A partire dall'anno accademico 2002-03, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 67- 6729 del 22 luglio 2002 ha attivato il Protocollo d'Intesa con le Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale per l'avvio del Corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale.

Negli anni successivi veniva sempre stipulato analogo Protocollo di Intesa formalizzato con deliberazione della Giunta Regionale.

Considerato che il D.I. 19 febbraio 2009 succitato prevede, nelle classi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, il Corso di Laurea in Educazione Professionale abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale.

Dato atto che l'approvazione del nuovo ordinamento didattico e le nuove linee direttive stabilite per le professioni sanitarie, ai sensi del D.M. n. 270/2004 e del succitato D.I. del 19.02.2009 assegna a partire dall'anno accademico 2011/2012 la titolarità del corso di Laurea in oggetto alla sola Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Considerato che è venuto a scadere il Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino attivato per l'anno accademico 2011/2012 e che si rende necessario stipulare un nuovo protocollo al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e l'Università per l'avvio del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Educazione Professionale in accordo al Decreto interministeriale 19 febbraio 2009 e al Decreto M.I.U.R. 08 gennaio 2009.

Preso atto che al testo del Protocollo di Intesa in allegato al presente atto sono stati apportati gli adeguamenti normativi conseguenti alla emanazione dei Decreti succitati nonché della L. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e si è inoltre proceduto ad una semplificazione linguistica del testo e al riordino dei relativi allegati.

Ritenuto di dare una vigenza triennale al Protocollo di Intesa in argomento al fine di allinearlo alla durata del PSSR nonché di ridurre la produzione annuale di atti amministrativi da parte di entrambi gli Enti sottoscrittori e dell'Azienda Sanitaria sede di Corso relativamente agli Accordi Attuativi di cui all'allegato 3 del Protocollo stesso.

Considerato di dover comunque mantenere l'approvazione con cadenza annuale della Programmazione regionale del Fabbisogno formativo e delle Sedi del Corso di Laurea di cui agli allegati 1 e 2 del presente Protocollo.

Ritenuto inoltre opportuno il rinnovo annuale del Disciplinare Attuativo (all. 4) tra l'Università, l'Azienda sede di Corso di Laurea e le Strutture per lo svolgimento delle attività di tirocinio da parte degli studenti iscritti al corso di laurea, poiché i dati in esso contenuti sono suscettibili di modifiche annuali in relazione alla programmazione del tirocinio, alle sedi ed ai tutor individuati per il suo svolgimento.

Sentita la Commissione Paritetica Regione-Università ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 18 del 6.8.2007 che ha espresso parere favorevole in data 25.09.2012 e 4.02.2013 al Protocollo di Intesa allegato al presente atto deliberativo.

Si propone:

- di approvare, il Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte per l'espletamento dei Corsi di Laurea della Professione Sanitaria in Educazione Professionale per gli Anni Accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale,

visto il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.

visto l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 517/93;

visto il D.I. 19.02.2009;

visto il D.M. 08.01.2009;

vista la L.R. n. 27/2011;

visto l'art. 11 del Protocollo di Intesa Università/Regione,

sentita la Commissione Paritetica Regione-Università;

unanime,

delibera

- di approvare il Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte per l'espletamento del Corso di Laurea della Professione Sanitaria in Educazione Professionale per gli Anni Accademici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, così come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di mantenere con cadenza annuale:
 - l'approvazione della Programmazione regionale dei Fabbisogni formativi e delle Sedi dei Corsi di Studio di cui agli allegati 1 e 2 del Protocollo;
 - la sottoscrizione del Disciplinare Attuativo tra l'Università degli Studi di Torino, l'Azienda Sanitaria sede di Corso di Laurea e le Strutture per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui all'allegato 4 del Protocollo;
- di demandare al Presidente della Regione o all'Assessore competente la stipula del Protocollo di Intesa in argomento.
- di dare atto che gli oneri a carico della Regione Piemonte di cui all'art. 9 del Protocollo medesimo, trovano copertura con le risorse per il finanziamento indistinto delle Aziende Sanitarie Regionali, stanziare nell'UPB DB 20151 del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013/2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO PER L'ATTIVAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE
PROFESSIONALE ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI EDUCATORE
PROFESSIONALE
(ANNI ACCADEMICI 2012/2013-2013/2014-2014/2015)**

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione
....., nato a (.....)
e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello n.165,

E

L'Università degli Studi di Torino, (omissis), di seguito denominata Università nella persona del Rettore pro - tempore,, nato a....., il, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

PREMESSO CHE

- Il D.L.vo 30/12/92 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 3, con riferimento alla formazione del personale di area sanitaria prevede specificamente che:
 - a) la formazione di che trattasi avviene in sede ospedaliera, ovvero in altre strutture del S.S.N. ed istituzioni private accreditate;
 - b) le Regioni e le Università attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi.
- Il Decreto Ministeriale dell'8 ottobre 1998, n. 520, recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, all'art. 3, comma 1, stabilisce che la formazione di che trattasi avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria pubbliche e private accreditate con il SSR;
- La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica".
- Con Decreto interministeriale del 29 marzo 2001, il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge.
- Con Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T..
- Con Decreto interministeriale 19 febbraio 2009, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ("Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie") ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del D.I.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Con Decreto Ministeriale 08.01.2009, il M.I.U.R. ha inoltre determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie.

- Con la L. n. 240 del 30.12.2010 sono state dettate “norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento”, ed è stata conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
- La formazione degli operatori sanitari laureati dovrà avvenire:
 - a) nel rispetto assoluto della normativa internazionale comunitaria laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
 - b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall’Amministrazione Regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1
(Oggetto del protocollo d'intesa)**

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione del Corso di Laurea in Educazione Professionale.
2. Il Corso di Laurea, di cui al presente Protocollo d'Intesa, è inserito nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Torino, è organizzato su base interdipartimentale ed è coordinato dalla Scuola di Medicina dell'Università stessa.

**Art. 2
(Programmazione)**

L'Università sulla base della programmazione Regionale, approva con cadenza annuale e per la durata degli interi cicli attivati:

1. il Corso di Laurea da attivare in relazione alla specifica figura professionale, nonché il numero degli operatori da formare annualmente in relazione al fabbisogno formativo del S.S.R. e delle strutture e servizi socio-sanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio; per l'anno accademico 2012/2013 è stabilito secondo quanto indicato nell'allegato 1;
2. le risorse a disposizione di cui all'art. 9 del presente protocollo d'intesa, nonché altri fattori che possono avere incidenza sulla previsione dei corsi da attivare;
3. la sede formativa del corso di laurea: per l'anno accademico 2012/2013 è stabilita secondo quanto indicato nell'allegato 2.

**Art. 3
(Accordi attuativi)**

1. Ai fini dell'attivazione del corso, in conformità alle finalità, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presente atto, l'Università e l'Azienda Sanitaria individuata come sede formativa del Corso di Laurea, ai sensi dell'art 6, comma 3, D.L.vo 502/92, provvedono a stipulare apposito accordo attuativo per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e la programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie di cui all'art. 9 del presente protocollo.
L'Accordo Attuativo deve essere conforme allo schema tipo allegato al presente protocollo d'intesa (allegato 3).

2. Nel quadro della programmazione di cui all'art. 2, ed ispirandosi al principio dell'integrazione delle risorse del S.S.N. e dell'Università, la sede formativa del corso di laurea concorda con l'Università le modalità di utilizzo delle risorse didattiche e delle Strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere, socio-sanitarie territoriali e socio-educative per lo svolgimento del percorso formativo.
3. L'Università e l'Azienda, di cui ai precedenti commi, concordano altresì le modalità di utilizzo del personale non universitario con funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato, di affiancamento, nonché di attività di segreteria didattica di cui agli art. 7 e 8 del presente protocollo.
4. Le attività di tutorato e affiancamento attivate sono finalizzate ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi e renderli partecipi del processo formativo.
L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di affiancamento rientra per il personale del S.S.N. nell'ambito di quanto previsto dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.
5. Per l'accesso al Corso di Laurea in Educazione Professionale da parte degli studenti, si terrà conto di:
 - esito delle prove di ammissione attuate secondo l'ordinamento didattico universitario e la normativa vigente in materia;
 - accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica. (i discendenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 81/2008)
L'accertamento sarà a cura della Regione per il tramite dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del corso di laurea.
6. Per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa universitaria.

Art. 4

(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)

1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I requisiti di idoneità ai fini dell'accreditamento delle strutture sedi di tirocinio, sono quelli di cui al D.M. 24/09/97 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni nazionali.
2. L'Università e l'Azienda sanitaria regionale sede del Corso di Laurea stipulano annualmente disciplinari attuativi (All. 4) con le Aziende o le strutture private o i servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati accreditati, individuate dal Corso di Laurea come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche.

Art. 5

(Organi del Corso)

Sono organi del Corso di Laurea:

- il Consiglio del Corso di Laurea;

- il Presidente del Corso di Laurea;

1. Il Consiglio del Corso di Laurea è composto, ex art. 22 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012, *“da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell’ambito del Corso di Studio. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al Corso di Studio e di personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento”*. Il Consiglio di Corso di Laurea svolge i propri compiti secondo quanto stabilito dall’ordinamento universitario.
2. Il Presidente del Corso è eletto dal Consiglio del Corso di Laurea secondo le modalità stabilite dall’ordinamento universitario. Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di Corso di Laurea, egli sovrintende alle attività del Corso stesso.
3. La funzione di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche del Corso di Laurea, e di gestione dei servizi comuni spetta alla Scuola di Medicina.

Art. 6 (Coordinatore)

1. Per l’organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l’area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio del Corso di Laurea nomina un Coordinatore, per ogni sede distaccata, tra i docenti del Corso di laurea stesso, appartenente allo stesso profilo professionale, in possesso della più elevata qualificazione e documentata esperienza in campo formativo specifico, in servizio presso la struttura sede del Corso o presso una struttura convenzionata.
2. Il Coordinatore insieme al Manager Didattico universitario, ove presente, collabora con il Presidente all’elaborazione e attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio di Corso di Laurea ed è approvato dagli organi accademici competenti secondo l’ordinamento universitario; coordina l’organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione dello stesso progetto didattico.
3. Il Coordinatore rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti, con il Manager Didattico universitario e con il Presidente, che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

Art. 7 (Attività didattica)

1. Il Consiglio di Corso di Laurea conformemente a quanto previsto dall’ordinamento universitario assicura l’insegnamento delle discipline previste dall’ordinamento didattico del Corso di Laurea, mediante affidamento al personale universitario, nonché altro personale esterno, professori a contratto e personale dipendente dal S.S.N., tenendo conto dell’alta qualificazione in possesso e del curriculum scientifico e professionale.
L’insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidato al personale dello stesso profilo in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e di comprovata esperienza didattica.
Gli incarichi possono essere rinnovati annualmente secondo quanto previsto dai Regolamenti Universitari.

Detto personale dipendente dell'Università o del S.S.N. è proposto dal Consiglio di Corso di Laurea all'organo collegiale competente, secondo l'ordinamento universitario, sulla base dell'elenco dei nominativi forniti rispettivamente dall'Amministrazione universitaria e dal Direttore Generale dell'Azienda. L'eventuale partecipazione di personale universitario è regolata dalla normativa vigente in materia.

I docenti non universitari sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, su proposta del Consiglio del Corso di Laurea, e, per il personale dipendente dal S.S.N., con nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

2. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica, con le modalità sotto riportate.

Ogni anno gli organi accademici competenti secondo l'ordinamento universitario, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, stabiliscono le discipline per le quali si attiva l'attività di complemento alla didattica, il numero dei collaboratori e la quantità di ore dedicata.

L'entità di tale attività viene stimata su base proporzionale al numero degli studenti e dei crediti del relativo Insegnamento. Il numero di ore previste per l'attività di complemento alla didattica potrà essere calcolato moltiplicando il numero di studenti del corso di studio per il numero dei crediti assegnati al singolo Insegnamento.

Il numero di ore predetto, qualora inferiore, potrà essere elevato fino a 100 per effettive necessità didattiche.

I collaboratori alla didattica vengono individuati annualmente fra i soggetti inseriti in appositi elenchi.

I requisiti di accesso agli elenchi sono stabiliti con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria, sede di Corso, in conformità alla proposta di una commissione, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda e di durata quinquennale, formata da docenti universitari e ospedalieri proposti dai Consigli di corso di Laurea, un dirigente medico, con funzioni di coordinatore, delegato dal Direttore Generale e rappresentanti di provata competenza scelti tra gli appartenenti ai profili professionali interessati. Al fine di garantire l'uniformità dei requisiti di accesso nelle diverse sedi di corso la commissione tiene conto degli indirizzi impartiti in merito dalla Scuola di Medicina.

Gli elenchi di cui sopra, di durata quinquennale, vengono istituiti, e aggiornati annualmente, con provvedimento del Direttore Generale.

Gli incarichi di collaboratore alla didattica vengono conferiti annualmente a soggetti inseriti negli elenchi di cui sopra dal Direttore Generale dell'Azienda sanitaria su proposta del Consiglio di corso di Laurea. Non può essere conferito più di un incarico per semestre e per corso di studio ad uno stesso soggetto, elevabile fino a due per motivate esigenze di acquisizione di specifica competenza professionale.

Le Aziende sedi di formazione si fanno carico di attivare il complemento alla didattica e della gestione amministrativa dei bandi, impegnandosi a completare l'iter per l'assegnazione in tempo utile per l'inizio dei Corsi.

Ogni anno l'Azienda sede di corso, pubblica un bando finalizzato all'aggiornamento degli elenchi istituiti.

3. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di tutorato. Ai tutori professionali viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. Le strutture

presso le quali si svolge l'attività di tirocinio (pratico) garantiscono che una parte (tempo lavoro equivalente ad un'unità a tempo pieno ogni 15 studenti) dell'orario di lavoro del personale dipendente sia dedicata all'attività di tutorato e valga come orario di servizio

I tutori sono scelti dal Consiglio di Corso di Laurea di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o dipendente dell'Università, o di Enti e/o strutture accreditate.

Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore.

Art. 8 (Attività di Segreteria)

L'Università assicura l'attività di segreteria amministrativa del Corso di Laurea; la Regione, tramite le Aziende Sanitarie Regionali sedi di Corsi, assicura le risorse e l'organizzazione delle segreterie didattiche di supporto all'organizzazione ed al funzionamento dei Corsi di Laurea.

L'attività di Segreteria didattica sarà assicurata da 1 addetto ogni 100 studenti, garantendo comunque una unità per ciascuna sede di Corso di Studio, anche nel caso in cui vi siano meno di 100 studenti, assicurando il personale sufficiente e la strumentazione necessaria per garantire il funzionamento della segreteria.

Art. 9 (Oneri)

La Regione, in sede di definizione annuale delle modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie, determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione del Corso di Laurea vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:

- numero di studenti iscritti;
- strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
- servizi amministrativi;
- servizi per studenti e tutorato;
- attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
- seminari interdisciplinari;
- stages fuori sede.

La Regione e l'Università definiscono d'intesa, contestualmente al piano finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico:

La Regione (per il tramite delle Aziende sanitarie):

- provvede alla retribuzione del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale, specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-

- pratica, tirocini guidati, tutorato, coordinamento del Corso, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dai Corsi di Laurea e provvede altresì alla retribuzione dei collaboratori alla didattica di cui all'art. 7 comma 2 del presente protocollo d'intesa;
- assicura la tutela sanitaria degli studenti afferenti al Corso (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
 - garantisce servizi per gli studenti (secondo quanto sarà definito negli allegati agli accordi attuativi - Tabella 3);
 - assicura eventuali rimborsi spese a tutto il personale per attività fuori sede;
 - mette a disposizione, ove si rendesse necessario e possibile, strutture, arredi e materiale didattico, così come definiti nella premessa del presente protocollo d'intesa;
 - cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dal S.S.R.;
 - garantisce la copertura assicurativa agli studenti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti) nell'ambito della polizza assicurativa già accesa.

L'Università:

- provvede alla retribuzione del personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e alla gestione delle attività amministrative relative ai Corsi di Laurea;
- garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;
- contribuisce, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico. In tale caso l'Università cura la gestione e la manutenzione delle strutture messe a disposizione.

Art. 10 (Verifica di Attuazione)

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia Sanitaria e A.r.e.s.s., Politiche sociali e Politiche per la famiglia ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 11 (Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata triennale e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori.

Gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 del presente Protocollo dovranno essere approvati annualmente dalle parti.

Art. 12
(Modifiche in itinere)

E' fatta salva la possibilità di apportare, su proposta delle Parti, eventuali integrazioni e modifiche al presente Protocollo d'intesa anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa di cui al precedente art. 10.

Letto, firmato e sottoscritto.
Torino, li/...../.....

Regione Piemonte
Il Presidente
Dr.

Università degli Studi di Torino
Il Magnifico Rettore
Prof.

ALLEGATO 1)

Corso di Laurea attivato nell'Anno Accademico 2012/2013

Numero operatori in formazione 2012-2013

CLASSE	DENOMINAZIONE DEL CORSO DI LAUREA	FABBISOGNO PROGRAMMATO	UNIVERSITA' TORINO
L/SNT2	EDUCAZIONE PROFESSIONALE (abilitante alla professione sanitaria di Educatore Professionale)	75	75

ALLEGATO 2) al Protocollo d'Intesa

Per l'anno accademico 2012/2013 la sede formativa per il Corso di Laurea per la Professione Sanitaria in Educazione Professionale è l'Azienda ospedaliera "Città della Salute e della Scienza" di Torino

ALLEGATO 3) del Protocollo d'Intesa

ACCORDO ATTUATIVO TRA L'AZIENDA SEDE DI CORSO DI LAUREA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE ANNI ACCADEMICI 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015.

L'Azienda codice fiscale, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale nato a il..... domiciliato ai fini della presente convenzione a in

e

l'Università degli Studi di Torino, (omissis), di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore,, nato a il, domiciliato ai fini della seguente convenzione a Torino in Via Verdi 8, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del ...

premesso che

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per gli anni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015:

.....
.....
.....
.....

realizzano le sottoindicate attività didattiche:

.....
.....
.....
.....

2. L'Università e l'Azienda, ai fini dell'attuazione della "misura compensativa" prevista dalla Convenzione tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e l'Università degli Studi di Torino, sottoscritta in data .../.../....., per i cittadini che abbiano conseguito i titoli relativi all'esercizio delle diverse Professioni Sanitarie in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi non Comunitari, realizzano per l'anno, le medesime attività formative/didattiche e di tutela sanitaria alle condizioni esplicitate nel presente Accordo Attuativo del Protocollo d'Intesa,

secondo quanto approvato dai rispettivi Consigli di Corso per ciascun candidato, sulla base delle progettazioni didattiche specifiche.

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

L'Azienda specifica, nella tabella 1 allegata, quali strutture, aule, "palestre" ed altri locali, mette a disposizione per il funzionamento dei Corsi di Studio di cui all'art. 1.

Art. 3

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del Corso di Laurea.

L'Azienda, al fine di garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico, individua le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, in conformità all'art. 8 del Protocollo d'Intesa succitato.

L'Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.

Art. 4

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 7 (Attività Didattica) del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 5

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo, vengono quantificati sulla base di quanto definito all'art. 9 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

Art. 6

L'Azienda provvede all'accertamento medico nei confronti dei discenti al fine di valutarne l'idoneità psico fisica.

Le Parti concordano che l'Azienda, sede formativa del Corso di Laurea o di Laurea Magistrale, svolgerà le attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti degli studenti.

L'Azienda si impegna a far conoscere ad ogni studente, che è tenuto alla loro osservanza, le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo.

L'Azienda si impegna a dare notizia all'Università degli accertamenti sanitari e fisici effettuati.

Art. 7

L'Azienda si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza.

L'Azienda manleva l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Lo studente è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza.

Art. 8

L'Azienda e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Accordo, vedranno quale organo competente la Commissione Paritetica Regione/Università per i Protocolli d'Intesa.

Art. 9

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa.

In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 10

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Magnifico Rettore

Il Direttore Generale

Tabella 1 dell'Accordo Attuativo

Risorse didattiche e strutture

Strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio

Laboratori didattici

Aule

Biblioteche

Palestre

Segreterie didattiche

Tabella 2 dell'Accordo Attuativo

Unità di personale addetto alle attività di Segreteria

Personale:

.....

.....

Tabella 3 dell'Accordo Attuativo

Servizi agli Studenti:

- locali spogliatoio;
- accesso alla mensa (secondo le modalità stabilite dall'Azienda), ovvero locali idonei per il consumo dei pasti;

ALLEGATO 4) DEL PROTOCOLLO D'INTESA

**DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 4 del Protocollo) TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - L'AZIENDA OSPEDALIERA "CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA" SEDE DEL CORSO DI LAUREA - E LA STRUTTURA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE (CLASSE L/SNT2) ANNO ACCADEMICO**

TRA

- L'Università degli Studi di Torino (C.F.) - Scuola di Medicina - Corso di Laurea in Educazione Professionale con sede presso l'A.S.L./A.S.O./A.O.U, nella persona del Presidente del Corso di Laurea Prof.nato ail.....per il presente atto domiciliato presso l'Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8 a quanto segue delegato dal Magnifico Rettore dell'Università, con n. del.....
- L'A.S.L./A.S.O./A.O.U sede del Corso,, con sede in, C.F. n. e Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante, nato a, il..... per il presente atto domiciliato presso

E

- La Struttura sede di tirocinio....., con sede in, Via, CF/Partita I.V.A., nella persona del suo legale rappresentante, nato a..... il, domiciliato ai fini del presente atto presso

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per l'attivazione del Corso di Laurea in Educazione Professionale, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni;
- all'art. 4 del suddetto Protocollo d'Intesa ("*modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio*") è previsto che l'Università e l'Azienda Sanitaria Regionale, sede di Corso di Laurea, stipulino annualmente opportuni disciplinari attuativi con le Aziende, le strutture o servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati accreditati, individuate come sedi di tirocinio sulla base delle necessità didattiche;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Attività didattiche di tirocinio)

Il Corso di Laurea, l'ASLASO/AUO sede formativa del Corso e la Struttura individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di studio per l'anno accademico....., realizzano le seguenti attività:

1. attività di tirocinio ordinario, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).

2. attività di tutorato: per l'apprendimento in ambito professionale sono previsti tutori nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro ogni 15 studenti.

I tutori appartengono, di norma, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea..... e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore in collaborazione con il Referente individuato dalla Struttura sede di tirocinio, di norma tra i docenti e scelti presso le strutture in cui si svolge l'attività di apprendimento in ambito professionale

I tutori:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- concorrono alla valutazione formativa e certificativa di ciascun periodo di tirocinio;
- partecipano alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove

L'attività tutoriale prevede inoltre:

- la partecipazione alle riunioni di coordinamento generale del corso
- la partecipazione ai gruppi di lavoro inerenti la progettazione didattica
- la frequenza ad eventuali corsi di formazione per tutori clinici.

L'attività di cui sopra è svolta dai tutori nelle Strutture sede di tirocinio (Tabella 2).

3. attività di guida di tirocinio: la funzione di guida di tirocinio è affidata ad operatori esperti identificati tra quelli afferenti ai diversi servizi.

La funzione di guida di tirocinio prevede le seguenti responsabilità e attività:

- affiancamento dello studente durante l'attività di apprendimento, coadiuvando il tutore rispetto alla valutazione e alle attività didattiche connesse al tirocinio.
- partecipazione a percorsi di studio e approfondimento clinico dello studente durante il percorso
- frequenza a corsi di formazione per guida di tirocinio
- partecipazione alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove

L'attività di cui sopra è svolta nelle sedi di tirocinio, sotto la responsabilità dei tutori, da professionisti dello stesso profilo professionale degli studenti in formazione, laddove necessario.

Il Coordinatore è responsabile della funzione didattica dei tutori e della qualità didattica del tirocinio nelle Strutture.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Studio che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di

Laurea, o dal Presidente del Corso di Laurea Magistrale, al Referente individuato dalla Struttura sede di tirocinio.

ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione all'Università, Servizio Prevenzione e Protezione – Area Medicina e Chirurgia – Via Verdi, 8 – 10124 Torino.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

ART.3 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea..... propone la formazione dei tutori, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea.....

La Struttura sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea..... ed organizzati dalla Struttura stessa o dall'Università.

ART. 4 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura sede di tirocinio garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

ART. 5 (Servizi agli studenti)

La Struttura sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

ART. 6 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea..... l'allontanamento definitivo o temporaneo dello

studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Presidente del Corso di Laurea.....

ART. 7 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura sede di tirocinio che riceverà un rimborso dall'ASL/ASO/AOU, sede del Corso di Laurea....., che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

ART. 8 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle parti contraenti.

ART. 9 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa e all'Accordo attuativo ad esso allegato.

Per tutte le controversie che potessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'attuazione della presente convenzione e modelli ad essa allegati, sarà competente la Commissione Paritetica Regione/ Università per i Protocolli d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente del Corso di Laurea

Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Regionale sede formativa del Corso
.....

Il Legale Rappresentante
della Struttura sede di tirocinio
.....

TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO	Anni di Corso
Dal al	

TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**SEDI DI TIROCINIO E TUTORI INDIVIDUATI
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ELENCO DEI TUTORI

COGNOME	NOME	STRUTTURA SANITARIA SEDE DI TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/REPARTO	% TEMPO LAVORO PROGRAMMATO